

ACCORDO QUADRO

tra le seguenti società sportive dilettantistiche:

1. **FORTITUDO Baseball Club 1953**, con sede legale in Bologna, Piazzale Atleti Azzurri d'Italia 11, c/o Stadio G. Falchi, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Sig. Marco Macchiavelli (nel prosieguo «**FORTITUDO**»),
2. **Baseball Softball Club Sasso Marconi a.s.d.**, con sede in Sasso Marconi (BO) , Via San Lorenzo – Campo “Valmarana” in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Sig. Luciano Macchiavelli (di seguito « **BSC Sasso M.**»),
3. **A.S.D. Yankees B.S.C. San Giovanni in Persiceto**, con sede in San Giovanni in Persiceto (BO) Via Castelfranco 16/B, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Sig. Sante Barbieri, (di seguito « **Yankees** »),
4. **A.S.D. Castenaso Baseball**, con sede in Castenaso (BO) Via XXI Ottobre 1944, n. 8, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Sig. Fulvio Tironi (di seguito « **Castenaso**»),
5. **A.S.D. BCM-sezione BCM Baseball**, con sede in Minerbio (BO) Via Don Zamboni snc, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Sig. Tiziano Tugnoli (di seguito « **Minerbio** »),
6. **Nuova Pianorese Baseball a.s.d.** , con sede in Pianoro (Bologna) Via dello Sport 2/3, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Sig. Antonio Ajuti (di seguito «**Pianorese**»),
7. **LongBridge 2000 B.C.** , con sede in Bologna - località Casteldebole - Via Giuseppe Bottonelli 70 in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Sig. Tarozzi Umberto (di seguito « **LongBridge** »),
8. **SAN LAZZARO '90 B.C.**, con sede in S. Lazzaro di Savena - c/o Di Martino via F. Orsoni,9 in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Sig. Di Martino Renato (di seguito « **San Lazzaro**»),

di seguito congiuntamente le “**Parti**”.

PREMESSO CHE:

- Le società sopraelencate sono costituite, come espresso dallo statuto di ogni singola società, allo scopo di diffondere e sviluppare la pratica di attività sportive agonistiche, in particolare dello sport del Baseball e Softball;
- Le società sono tutte affiliate alla F.I.B.S. (Federazione Italiana Baseball e Softball) e partecipano a campionati nazionali e tornei ufficialmente organizzati da suddetta Federazione;
- le Parti, oltre alle attività prettamente agonistiche, svolgono ognuna per proprio conto, programmi di promozione del Baseball e Softball con attività di sviluppo rivolte al proprio settore giovanile e di reclutamento di atleti nelle scuole del territorio limitrofo;

- le Parti detengono singolarmente i diritti di tesseramento dei propri atleti secondo le normative vigenti emesse dalla F.I.B.S. e necessitano di completare i propri rosters con atleti di livello appropriato alle categorie relative ai campionati da svolgere.
- le Parti dispongono di impianti sportivi in concessione, proprieta' o altro titolo e necessitano di approvvigionarsi di materiali ed attrezzature per lo svolgimento delle proprie attivita'.
- le Parti, inoltre, riconoscono come comune esigenza prioritaria le varie attivita' di promozione, marketing e reperimento fondi per conseguire lo svolgimento delle attivita' ed il conseguimento del proprio scopo sociale.
- le Parti hanno deciso di unire le proprie sinergie nel tentativo ed allo scopo di soddisfare i fabbisogni di interesse comune in un unico Gruppo Operativo (in seguito << FRANCHIGIA >>) che operera' mediante formulazione ed attuazione di programmi per svolgere attivita' specifiche condivise per interesse ed auspicabili benefici ;
- in esecuzione di quanto sopra, con la conclusione del presente Accordo Quadro (in seguito «Accordo») le Parti intendono sottoporre alla disciplina qui contenuta il rapporto amichevole tra loro in essere, regolamentando le modalita' di collaborazione per unire le risorse disponibili di ogni singola societa' e per sviluppare progetti comuni in sinergia e nel reciproco rispetto delle singole identita' ed obiettivi specifici,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. DEFINIZIONI, PREMESSE E ALLEGATI

1.1 DEFINIZIONI, PREMESSE E ALLEGATI - Le Parti convengono che le definizioni, le premesse e gli allegati (Allegato A – Societa';) formano parte integrante, sostanziale ed essenziale dell'Accordo, e che senza di essi non sarebbero mai avvenute alla sua conclusione.

2. OGGETTO e MODALITA'

2.1 AREE E LIMITI DELLA COLLABORAZIONE – Sono oggetto del presente Accordo di collaborazione le seguenti “aree obiettivo” comuni:

- a) Atleti e risorse umane;
- b) Sviluppo ed Organizzazione eventi;
- c) Marketing e Promozione.

Il presente Accordo di collaborazione e' fondato sul reciproco riconoscimento ed obbligo morale di solidarieta' di ogni dirigente, tecnico ed atleta appartenente alle diverse societa' rappresentate e membri della FRANCHIGIA. Nessun impegno ne' penalita' di tipo economico sono previsti dal presente Accordo. Eventuali conflitti o controversie tra due o piu' Parti, dovranno essere sottoposti ad un tentativo di conciliazione all'interno della FRANCHIGIA.

2.2 FASE DI PROGRAMMAZIONE: alla fine di ogni stagione agonistica ed in ogni caso entro e non oltre il 30 Novembre dell'anno corrente, il **Comitato di FRANCHIGIA**, composto dai PRESIDENTI o rappresentanti debitamente delegati di ogni societa', si riunira' per concordare la definizione di un Programma Annuale da svolgersi nell'anno successivo. Il Comitato sara' coordinato dalla societa' capofila ed il programma annuale e' approvato nei suoi singoli elementi e complessivamente con il voto favorevole dei 2/3 (arrotondato per difetto) delle societa' componenti la FRANCHIGIA. Ogni societa', che dispone di un solo voto, al momento dell'approvazione di una o piu' attivita' del programma, puo' riservarsi il diritto di aderire o meno alla singola iniziativa definita dal Comitato, ma

così facendo si autoscluderà dai potenziali benefici. Tutte le riunioni del Comitato devono essere adeguatamente verbalizzate e ogni società avrà copia dei verbali sottoscritti dai presenti. La verbalizzazione e relativa distribuzione sarà di responsabilità della società capofila.

2.3 PROGRAMMA ANNUALE: Il **Comitato di FRANCHIGIA** ha l'autorità di definire le linee guida e le iniziative del PROGRAMMA ANNUALE della Franchigia. Tali iniziative o progetti potranno riguardare i seguenti argomenti e eventuali altri:

- a) Strategia organizzativa della Franchigia e proposte di assegnazione di ogni società alla categoria più adeguata;
- b) Gestione degli atleti ed altre eventuali risorse;
- c) Programma di sviluppo e promozione del Baseball;
- d) Calendario di eventi ed iniziative comuni;
- e) Gestione della pubblicità ed immagine;
- f) Approvvigionamento di materiali e servizi (gruppo d'acquisto).

Il Programma Annuale deve altresì specificare, quali gruppi di lavoro specialistici saranno responsabili dell'attuazione del Programma e quali risorse saranno fornite a tale scopo da ciascuna società della Franchigia nel corso dell'anno.

2.4 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE: il **Comitato di Franchigia** può conferire mandato a singoli specialisti o a Gruppi di lavoro (di seguito "**GRUPPO**"), composti da tecnici e/o dirigenti in rappresentanza di ogni società che ha aderito alla singola iniziativa o progetto, affinché ogni GRUPPO, in nome e per conto del Comitato, provveda alla esecuzione di ogni singola attività o progetto del Programma Annuale. I vari Gruppi inizieranno la fase operativa di attuazione del Programma a partire dal 1 Dicembre del corrente anno; tale fase proseguirà nel successivo anno fino al completamento del singolo progetto o con la gestione dell'obiettivo assegnato fino alla data del 30 Novembre. Il mandato previsto viene conferito ad ogni GRUPPO con potere espresso di rappresentanza delle società della Franchigia, per cui sin d'ora le Parti si danno atto che il Programma Annuale sarà vincolante nella sua realizzazione, così come validamente formulato ed approvato dal Comitato di Franchigia. Con promessa di ciascuna società della Franchigia, sin d'ora si ratifica l'operato di ogni GRUPPO, fermi restando gli eventuali accordi di modifica e allocazione delle rispettive risorse, accordi che comunque dovranno essere nuovamente ratificati dal Comitato stesso.

2.5 CIRCOLAZIONE ATLETI – Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obiettivo primario comune è lo sviluppo e la valorizzazione dell'atleta al massimo livello sportivo raggiungibile per capacità e volontà espressa dello stesso e/o dei suoi rappresentanti della patria podestà se trattasi di atleta di minore età. Ciascuna società è, e rimarrà, titolare del cartellino dell'atleta, secondo regolamenti e normative emesse da F.I.B.S. di recepimento delle direttive CONI. Ogni società si impegna, nel rispetto delle regole del presente accordo e del Programma Annuale ad accettare e promuovere la libera circolazione degli atleti tra le società firmatarie ed appartenenti alla Franchigia ed inoltre a non contattare atleti o tecnici al di fuori degli accordi di FRANCHIGIA. **I prestiti saranno gratuiti** e avranno durata di un anno. È indispensabile il consenso dell'atleta e della società ospitante. È da considerarsi fondamentale nello scambio o prestito anche l'età dell'atleta e il rispetto della logistica (economia di sistema). Questo ultimo elemento dovrà essere considerato nelle eventuali coperture economiche delle spese di trasferimento. **Le Parti si impegnano fin d'ora a definire un regolamento più dettagliato per facilitare le proposte di circolazione degli atleti nell'interesse degli atleti e delle società aderenti.**

3. MUTAMENTI DELLA FRANCHIGIA

3.1 AMMISSIONE DI NUOVE SOCIETA' – La Franchigia ed il presente accordo puo' estendere i potenziali benefici ad altre societa' oltre a quelle firmatarie dell'accordo stesso. Le nuove società potranno essere ammesse, previa presentazione di espressa domanda al Comitato di Franchigia indirizzata alla società capofila, con dichiarazione di accettazione incondizionata del presente accordo e del Programma Annuale in vigore all'atto dell'adesione. Il Comitato di Franchigia, effettuate le opportune valutazioni, delibererà sulla nuova affiliazione con votazione per maggioranza assoluta delle società appartenenti.

3.2 DIMISSIONI DI SOCIETA' – Fermo restando quanto stabilito ai precedenti artt. 2.1 e 2.2, ovvero ai successivi artt. 5.1 e 5.2, le Parti convengono inoltre che, una società può recedere dal presente accordo in qualsiasi momento e per qualunque motivo; la stessa perderà il diritto a percepire ogni eventuale beneficio successivo a tale data.

4. DURATA

5.1 DURATA - L' Accordo entrera' in vigore alla data della sua sottoscrizione e cesserà il 30 Novembre di ogni anno. Le Parti potranno convenire per iscritto che l'Accordo abbia efficacia anche per l'anno (1 Dicembre – 30 Novembre) successivo, purché il Comitato di Franchigia formuli contestualmente un nuovo Programma Annuale ai sensi dei precedenti artt. 2.2 e 2.3 relativamente al nuovo anno di durata dell'Accordo. A tale scopo sarà sufficiente sottoscrivere un nuovo Allegato A che includerà anche gli eventuali mutamenti della composizione della Franchigia.

5.2 LIMITAZIONE – Il Comitato di Franchigia ha la possibilità di risolvere l'Accordo con riguardo ad una o più società, in qualunque momento e senza preavviso, qualora, le stesse si rendano responsabili di comportamenti antisportivi, di procurato danno e lesivi all'immagine della Franchigia stessa ovvero delle altre società affiliate o nei confronti di qualunque delle stesse società'.

6. DISPOSIZIONI FINALI

6.1 RISERVATEZZA – Le Parti si impegnano a mantenere riservate e a non diffondere, salvo vi siano tenute per legge o per ordine della pubblica autorità, anche dopo lo scioglimento dell'Accordo per il periodo di 3 anni, le informazioni riguardanti i dati personali delle persone fisiche tesserate per le società affiliate ed i dati relativi alla situazione societaria di ogni membro della Franchigia di cui siano venute a conoscenza in occasione della conclusione e durante l'esecuzione dell'Accordo.

6.2 MODIFICHE – Ogni modifica, deroga o aggiunta alle clausole dell'Accordo deve essere espressamente concordata per iscritto da tutte le società' partecipanti.

6.3 MANCATA ACQUIESCENZA - L'eventuale tolleranza di una delle parti a comportamenti posti in essere da una o più altre Parti in violazione di una o più delle disposizioni contenute nell'Accordo, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.

6.4 INVALIDITA' - L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni dell' Accordo, non pregiudica la validità e l'efficacia delle altre pattuizioni. E' comunque convenuto che, in detta ipotesi, le parti si impegnano a concordare, in buona fede, ed a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati ed il comune intento delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna li' , 05 Febbraio 2008

FORTITUDO Baseball Club 1953 Il Presidente -----

Baseball Softball Club Sasso Marconi Il Presidente -----

Yankees San Giovanni in Persiceto Il Presidente -----

Castenaso Baseball Il Presidente -----

BCM-sezione BCM Baseball Minerbio Il Presidente -----

Nuova Pianorese Baseball Il Presidente -----

LongBridge 2000 B.C. Il Presidente -----

SAN LAZZARO '90 B.C. Il Presidente -----